

**DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2015**  
**526/2015/R/COM**

**INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA REINTEGRAZIONE DEGLI ONERI DELLA MOROSITÀ PER IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA E I SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA GAS, IN MATERIA DI ACCORDI TRANSATTIVI E DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 novembre 2015

**VISTI:**

- le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legge 18 giugno 2007, 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto legge 73/07);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11), come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato morosità gas" (di seguito: TIMG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 353/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2012, 370/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 370/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 456/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 456/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 315/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 315/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 418/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 418/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2015, 417/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 417/2015/R/gas).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità ha assicurato, attraverso l’approvazione del TIV, ai sensi del decreto legge 73/07, l’istituzione dei servizi di ultima istanza nel settore dell’energia elettrica, volti a garantire la continuità della fornitura al cliente finale che, per qualsiasi ragione, resti privo del proprio venditore e non ne abbia scelto uno nuovo (servizio di maggior tutela e servizio di salvaguardia);
- l’Autorità ha, altresì, assicurato, attraverso l’approvazione del TIVG, ai sensi della legge 239/04, l’istituzione del servizio di fornitura di ultima istanza nel settore del gas naturale, con la medesima finalità; il servizio è erogato da una società di vendita selezionata mediante procedura a evidenza pubblica (c.d. fornitore di ultima istanza – di seguito: FUI);
- con la deliberazione ARG/gas 99/11, l’Autorità ha introdotto il servizio di *default* sulle reti di distribuzione, finalizzato a garantire il bilanciamento di tali reti in relazione ai prelievi effettuati dai clienti finali rimasti senza un venditore, per i quali non sussistano i requisiti per l’attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza (di seguito: servizio di *default* distribuzione); responsabilità di tale servizio è, pertanto, dell’impresa di distribuzione, sebbene la deliberazione 241/2013/R/gas – a fronte della dichiarata inadeguatezza di tali imprese di provvedere ai relativi adempimenti – preveda che la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi del cliente finale non bilanciati da correlate immissioni, sia compiuta da società di vendita selezionate mediante procedure a evidenza pubblica (c.d. fornitori del servizio di default – FD<sub>D</sub>);
- con la deliberazione 249/2012/R/gas, l’Autorità ha istituito un servizio di *default* anche con riferimento alle reti di trasporto, al fine di regolare il fenomeno dei prelievi (non bilanciati da immissioni) presso i punti di riconsegna di tali reti, susseguenti alla risoluzione del contratto di trasporto o, comunque, in caso di mancato conferimento della relativa capacità (di seguito: servizio di *default* trasporto); responsabilità del servizio è dell’impresa maggiore di trasporto che ha la facoltà di individuare, mediante procedura a evidenza pubblica, uno o più utenti che garantiscano la continuità della fornitura presso tali punti (c.d. fornitori transitori – FT<sub>T</sub>);
- con la deliberazione 315/2014/R/gas, l’Autorità ha adottato specifiche disposizioni in tema di servizio di *default* distribuzione per il periodo 1 febbraio-31 maggio 2013, al fine di consentire la corretta applicazione del sopramenzionato servizio nel

- periodo citato (di seguito: servizio di *default* tardivo e pregresso), tenuto conto della situazione di incertezza che si era venuta a creare anche a causa delle vicende giudiziarie occorse alla disciplina del servizio di *default* distribuzione;
- in considerazione della preoccupante diffusione del fenomeno del mancato pagamento delle fatture nei settori energetici (di seguito: morosità) e delle modalità di erogazione dei servizi di ultima istanza e del servizio di salvaguardia, l’Autorità ha previsto, per entrambi i settori, l’introduzione di meccanismi di reintegrazione degli oneri sostenuti a causa della morosità dei clienti finali (di seguito: meccanismi di reintegrazione) e, in particolare:
    - in merito alla regolazione del servizio di salvaguardia, è riconosciuta all’ercente la facoltà di partecipare ai meccanismi di reintegrazione in relazione ai crediti vantati nei confronti di clienti finali non disalimentabili, disciplinati ai sensi:
      - i. della deliberazione 370/2012/R/eel, per l’erogazione del servizio nel periodo compreso tra l’1 maggio 2008 e il 31 dicembre 2013;
      - ii. della deliberazione 456/2013/R/eel, per l’erogazione del servizio nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016;
    - in merito al servizio di fornitura di ultima istanza, il comma 31<sup>quinquies</sup>.1, del TIVG, prevede che il FUI partecipi al meccanismo di reintegrazione in relazione ai crediti vantati nei confronti dei clienti finali di cui al paragrafo 2.3, lettera c) TIVG, cioè i clienti che svolgono attività di servizio pubblico;
    - in merito al servizio di *default* distribuzione, il comma 37.1, del TIVG, prevede che il FD<sub>D</sub> partecipi al meccanismo di reintegrazione in relazione ai crediti vantati nei confronti dei clienti per i quali viene attivata la fornitura da parte del medesimo soggetto; specifiche applicazioni dei suddetti meccanismi di reintegrazione sono state, altresì, previste nella deliberazione 315/2014/R/gas, in relazione al servizio di *default* tardivo e pregresso;
    - in merito al servizio di *default* trasporto, la deliberazione 363/2012/R/gas ammette il FT<sub>T</sub> a partecipare al meccanismo di reintegrazione in relazione ai crediti vantati nei confronti dei clienti finali titolari di punti di riconsegna sulla rete di trasporto e degli utenti della distribuzione;
  - per ciascuno dei meccanismi di reintegrazione, l’Autorità ha individuato, tra l’altro, i criteri di quantificazione dell’ammontare della reintegrazione e le attività funzionali alla gestione e realizzazione del credito che gli operatori devono preliminarmente porre in essere per accedere ai meccanismi, in particolare la costituzione in mora del cliente finale ovvero, nel caso questi sia assoggettato a procedure concorsuali o dichiarato insolvente, l’attivazione delle procedure volte a garantire la tutela del credito;
  - i meccanismi di reintegrazione sono finalizzati ad arginare gli effetti dannosi della morosità dei clienti o degli utenti della distribuzione che usufruiscono dei servizi in questione, riconoscendo l’alto rischio assunto dagli operatori che svolgono questi servizi in adempimento a specifici obblighi di servizio pubblico (che impongono loro di erogare il servizio, non potendo rifiutarsi di concludere il relativo contratto con i soggetti che soddisfino i requisiti); ciò, a maggior ragione, rispetto a un

contesto di continuo aumento del fenomeno della morosità che, in assenza dei citati meccanismi, sarebbe destinato a dispiegare effetti negativi sullo stesso equilibrio economico finanziario degli esercenti tali servizi e, conseguentemente, sulla fornitura per la generalità dei clienti finali.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con le deliberazioni 418/2014/R/gas e 417/2015/R/gas, l’Autorità ha integrato la disciplina dei meccanismi di reintegrazione stabilendo che sono ammessi ai meccanismi dei servizi di fornitura di ultima istanza, del servizio di *default* distribuzione e del servizio di *default* trasporto, anche gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito, per la quota del credito rinunciata, rispettivamente, dal FUI, dal FD<sub>D</sub> e dal FT<sub>T</sub>;
- in particolare, si prevede che gli oneri conseguenti ad accordi transattivi o di ristrutturazione del debito conclusi dal FUI, il FD<sub>D</sub> e il FT<sub>T</sub>, sono ammessi al meccanismo per una percentuale che è modulata in base alla quota degli importi oggetto di transazione, risultando massima (100%) per la quota parte rinunciata dall’esercente fino alla metà dei relativi importi fatturati e inferiore (90%) per la quota della parte rinunciata che eccede tale metà;
- le disposizioni descritte ai due punti precedenti perseguono lo scopo di minimizzare gli oneri non recuperabili, incentivando i fornitori ad accettare proposte attendibili e serie di accordi transattivi e di ristrutturazione del debito provenienti dai clienti finali o dagli utenti della distribuzione; si tratta di una regola che giova tanto al sistema quanto ai singoli operatori, poiché consente al contempo: al creditore di realizzare una più efficiente gestione del credito; al sistema di versare minori oneri agli esercenti o di recuperare oneri già versati, minimizzando quindi i costi, peraltro socializzati, del meccanismo;
- sono peraltro pervenute all’Autorità segnalazioni relative a dubbi in relazione all’applicabilità di tale disciplina ad accordi transattivi o di ristrutturazione del debito relativi a importi fatturati per servizi erogati precedentemente all’entrata in vigore della disciplina, vale a dire l’1 ottobre 2014 (fornitura di ultima istanza e servizio di *default* distribuzione) e 1 ottobre 2015 (servizio di *default* trasporto);
- in particolare, alcuni operatori chiedono di poter estendere l’applicazione della disciplina in esame in modo tale da consentire, agli esercenti, di accedere al meccanismo di reintegrazione anche per importi fatturati prima dell’entrata in vigore dei suddetti meccanismi.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nell'ambito della regolazione del servizio di salvaguardia non è prevista una norma in materia di accordi transattivi e di ristrutturazione del debito analoga a quella dettata per gli altri servizi di ultima istanza del settore del gas naturale;
- al riguardo, è pervenuta, all'Autorità, una istanza di riesame di un esercente la salvaguardia che chiede di modificare la regolazione dei meccanismi di reintegrazione, introducendovi la previsione di cui al punto precedente;
- il diverso trattamento degli accordi transattivi e di ristrutturazione del debito nell'ambito della disciplina dei meccanismi di reintegrazione, per l'esercente la salvaguardia da un lato e per il FUI, il FD<sub>D</sub> e il FT<sub>T</sub> dall'altro, solleva un problema di omogeneità; inoltre, l'ammissione degli oneri derivanti da accordi transattivi o di ristrutturazione del debito anche nei meccanismi di reintegrazione della salvaguardia andrebbe a beneficio del sistema, per le ragioni su indicate.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) istituisce la c.d. scissione dei pagamenti riferita alle acquisizioni di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, in base alla quale dette amministrazioni devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata loro addebitata dai fornitori; in tali casi, pertanto, i crediti e il relativo fatturato sono ammessi al meccanismo di reintegrazione della morosità al netto dell'IVA.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia opportuno riconoscere, anche agli esercenti il servizio di salvaguardia, la possibilità di essere ammessi al meccanismo, in relazione agli oneri oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito, in misura e con modalità analoghe a quelle previste con riferimento ai servizi di fornitura di ultima istanza, *default* distribuzione e *default* trasporto;
- quanto alla rappresentata esigenza di ammettere ai meccanismi di reintegrazione accordi transattivi o di ristrutturazione del debito anche per crediti sorti nei periodi anteriori all'1 ottobre 2014 (per il FUI e il FD<sub>D</sub>) e all'1 ottobre 2015 (per il FT<sub>T</sub>), ivi compresi quelli relativi all'erogazione del servizio di *default* tardivo e/o pregresso, (di seguito: periodi pregressi), tale esigenza appaia coerente con le finalità di minimizzare gli oneri per il sistema, sottese a tale disciplina; e che sia, pertanto, opportuno fornire precisazioni applicative in tal senso

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Modifiche alla deliberazione 456/2013/R/eel*

- 1.1 L'articolo 2 della deliberazione 456/2013/R/eel è modificato come segue:
- a) al comma 2.2, lettera a) le parole “di rimborso;” sono sostituite con le parole “di rimborso o a effettuarne il versamento al momento dell’incasso;”;
  - b) al comma 2.3, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera:
    - “i) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell’importo rinunciato dall’ esercente la salvaguardia, sono ammessi al meccanismo e computati nell’ambito del *CNR<sub>i</sub>* per il 100% del loro valore qualora l’importo incassato dall’ esercente la salvaguardia in seguito all’ accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell’emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell’emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione.”.

### **Articolo 2**

#### *Ammissione degli oneri relativi ad accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale ai meccanismi di reintegrazione dei servizi di ultima istanza nei periodi pregressi e per il servizio di salvaguardia erogato fino al 2013*

- 2.1 Gli oneri della morosità derivanti da accordi transattivi o di ristrutturazione del debito conclusi a partire dall’entrata in vigore del presente provvedimento, indipendentemente dal momento in cui sia effettivamente sorto il relativo credito, sono ammessi ai meccanismi di reintegrazione dei servizi di ultima istanza nei periodi pregressi, inclusi il servizio di default tardivo e pregresso, applicando lo stesso criterio di computazione di cui ai commi 31quinquies.5, lettera c) e 37.7, lettera c) del TIVG, e al comma 3.5, lettera c) della deliberazione 363/2012/R/gas.
- 2.2 Gli oneri della morosità derivanti da accordi transattivi o di ristrutturazione del debito conclusi a partire dall’entrata in vigore del presente provvedimento, indipendentemente dal momento in cui sia effettivamente sorto il relativo credito, sono ammessi ai meccanismi di reintegrazione del servizio di salvaguardia erogato fino al 31 dicembre 2013, applicando lo stesso criterio di computazione di cui al comma 2.3, lettera i) della deliberazione 456/2013/R/eel.

**Articolo 3**  
*Disposizioni finali*

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso a Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, per i seguiti di competenza.
- 3.2 Il presente provvedimento e il testo della deliberazione 456/2013/R/eel, come risultante dalle modifiche, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

5 novembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*